



Collegio di Garanzia dello Sport
Sezioni Unite

Prot. n. 01515/2021

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nei giudizi iscritti:

- al R.G. ricorsi n. 84/2021, presentato, in data 25 agosto 2021, dal sig. Andrea Bettini contro la Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti del sig. Emanuele Facile, avverso la decisione n. 0004/CFA-2021-2022, depositata, in data 27 luglio 2021, dalla Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite della FIGC, nell'ambito del procedimento n. 146/CFA/2020-2021 Registro Procedimenti, con la quale, a seguito dell'accoglimento, con rinvio al medesimo giudice di secondo grado endofederale, del ricorso presentato dal suddetto istante avverso la decisione della Corte Federale di Appello FIGC n. 20/2020-2021 Registro Decisioni, in data 3 settembre 2020, depositata e pubblicata il 22 settembre 2020, disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport (Decisione n. 41/2021 del 15 marzo - 3 giugno 2021), la Corte, definitivamente pronunciando, ha confermato, a carico del medesimo sig. Andrea Bettini, la sanzione di sei mesi di inibizione, per avere violato l'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), in relazione a quanto disposto dall'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, in ordine alla violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza;

- al R.G. ricorsi n. 85/2021, presentato, in data 26 agosto 2021, dal sig. Emanuele Facile nei confronti della Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché nei confronti della FIGC, con notifica effettuata anche al sig. Andrea Bettini, per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, pubblicata, limitatamente al dispositivo, con Comunicato Ufficiale n. 5/CFA del 20 luglio 2021, e con motivazioni rese pubbliche con Comunicato Ufficiale n. 4/CFA 2021-2022 - Sezioni Unite - del 27 luglio 2021, con la quale la medesima Corte, definitivamente pronunciando, in sede di rinvio, a seguito della decisione n. 41/2021 del Collegio di Garanzia dello Sport - Sezioni Unite, ha accolto il reclamo della Procura Federale e, per l'effetto, ha confermato l'irrogazione, a carico del sig. Emanuele Facile, della sanzione di un anno di inibizione, per aver violato l'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (e, altresì, gli artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in relazione a quanto disposto dall'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, in ordine alla violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza.

Riuniti i procedimenti di cui in epigrafe per connessione oggettiva.

Dichiara inammissibile il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 84/2021 (Bettini/PF FIGC e altri).

Spese compensate.

Rigetta il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 85/2021 (Facile/PF FIGC e altri).

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 15 dicembre 2021.

IL PRESIDENTE
F.to Franco Frattini

IL RELATORE
F.to Dante D'Alessio

Depositato in Roma, in data 15 dicembre 2021.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face